

**INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DELLE AZIONI EMESSE  
DALLA BANCA DI IMOLA S.P.A  
(Titolo “illiquido” ai sensi della  
Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009)**

**Copia della presente Informativa è a disposizione della clientela presso tutte le Filiali e nel sito della Banca [www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it)**

**La presente informativa non costituisce quotazione di prezzi, sollecitazione e/o offerta al pubblico risparmio, diretta alla vendita o all’acquisto di prodotti e servizi finanziari distribuiti dalla Banca di Imola Spa, né offerta al pubblico di acquisto o scambio, né garanzia di andamenti futuri.**

**INDICE**

PREMESSA.....	3
<b>1 FATTORI DI RISCHIO.....</b>	<b>3</b>
1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL SETTORE NEL QUALE OPERA	
3	
1.1.1 <i>Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale .....</i>	3
1.1.2 <i>Rischio di credito.....</i>	4
1.1.3 <i>Rischio di deterioramento della qualità del credito.....</i>	4
1.1.4 <i>Rischio di mercato.....</i>	5
1.1.5 <i>Rischio di esposizione al debito sovrano.....</i>	5
1.1.6 <i>Rischio di liquidità .....</i>	5
1.1.7 <i>Rischio operativo.....</i>	5
1.1.8 <i>Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso.....</i>	6
1.1.9 <i>Rischio connesso all'assenza di rating.....</i>	6
1.1.10 <i>Rischi connessi all'operatività nel settore bancario.....</i>	6
1.1.11 <i>Rischio connesso alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie ..</i>	6
1.1.12 <i>Rischio relativo alla fiscalità differita.....</i>	7
1.1.13 <i>Rischio connesso alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali.....</i>	8
1.1.14 <i>Rischio connesso all'andamento del mercato immobiliare.....</i>	9
1.1.15 <i>Rischio connesso alle metodologie di monitoraggio dei rischi e loro valutazioni .....</i>	9
1.1.16 <i>Rischio relativo alla gestione dei sistemi informatici .....</i>	9
1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	10
1.2.1 <i>Fattori di rischio relativi alle Azioni.....</i>	10
1.2.2 <i>Rischio di liquidità connesso alle Azioni.....</i>	10
1.2.3 <i>Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse.....</i>	11
<b>2 OPERATIVITA' SULLE AZIONI .....</b>	<b>11</b>
2.1 ORARIO E OPERATORI .....	11
2.2 FUNZIONAMENTO E INFORMAZIONE SUI PREZZI .....	11
2.2.1 <i>Inserimento, modifica e annullo delle singole proposte.....</i>	12
2.2.2 <i>Conferma al cliente dell'esecuzione dell'ordine .....</i>	13
2.3 Certificati azionari.....	14
2.4 Divieto di prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni proprie (art. 2358 Cod. Civ.) .....	14
<b>3 SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI.....</b>	<b>14</b>
3.1 Informazioni sulla negoziazione delle azioni .....	14
3.2 <i>Scheda Informativa .....</i>	15
<b>4 MONITORAGGIO.....</b>	<b>15</b>
<b>5 GLOSSARIO.....</b>	<b>15</b>

## PREMESSA

La Banca di Imola S.p.A (di seguito anche “Banca” o “Emittente”) per la trattazione delle proprie azioni (“titolo illiquido” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009) in ottemperanza alla Comunicazione Consob nr. 92492 del 18/10/2016 “*Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale*” ha aderito, tramite Banca Akros S.p.A – Milano (Aderente Diretto), al mercato Hi-Mtf Order Driven organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A. al fine di agevolare l’incontro fra la domanda e l’offerta della clientela.

A seguito dell’avvio della negoziazione delle azioni della Banca di Imola SpA sul nuovo mercato, trova applicazione diretta la normativa comunitaria in materia di abusi di mercato adottata con il regolamento (UE) N. 596/2014 (“MAR”).

Il presente documento, richiamato nel Contratto di Negoziazione e consegnato al cliente, stabilisce le regole per la trattazione a seguito della ricezione e trasmissione ordini, delle azioni proprie della Banca di Imola SpA relativamente alle modalità di formazione dei prezzi e alle condizioni di esecuzione degli ordini.

La procedura informatica titoli provvede a inviare tutti gli ordini ricevuti dalla clientela ad un intermediario terzo, Aderente Diretto del mercato Hi-Mtf (attualmente Banca Akros S.p.A) suddivisi in acquisti e vendite ordinati in base al prezzo, alla data e orario di immissione dell’ordine nella procedura.

## 1 FATTORI DI RISCHIO

L’acquisto di azioni della Banca, sebbene trattate su un sistema multilaterale di negoziazione, presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni “illiquide” non quotate su un mercato regolamentato.

Al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari emessi, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici Fattori di Rischio relativi alla Banca, al settore di attività in cui essa opera, nonché agli strumenti finanziari stessi.

### 1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL SETTORE NEL QUALE OPERA

#### 1.1.1 Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale

La capacità reddituale e la solvibilità dell’Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari, ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del Paese in cui l’Emittente opera, inclusa la sua affidabilità creditizia, nonché dell’Area Euro nel suo complesso. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l’andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni.

L’andamento dell’Emittente è altresì influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell’intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari.

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest’ultimo uscirà dall’Unione Europea (c.d. “Brexit”), non risultando prevedibile, allo stato, l’impatto che la fuoriuscita dall’UE potrà produrre sull’economia del Regno Unito, sull’economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell’Emittente; (b) alle tendenze dell’economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche

consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell'area euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

Tutti i suddetti fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico/finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

### **1.1.2 Rischio di credito**

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

### **1.1.3 Rischio di deterioramento della qualità del credito**

L'Emittente è esposto al rischio che la classificazione e la valutazione dei crediti, pur effettuate con prudenza, non colgano in modo tempestivo e corretto le conseguenze dell'evoluzione negativa dello scenario economico, soprattutto in un contesto di rapidità e ampiezza dell'aggravamento e del propagarsi della crisi. A causa del perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economico-finanziaria che ha interessato anche il territorio dove l'Emittente opera viene mantenuto sempre alto il livello di attenzione sul comparto mediante un'Unità specialistica autonoma all'interno dell'Area Crediti, il "Monitoraggio Andamentale di Gruppo", preposta al monitoraggio delle posizioni creditizie e alla rilevazione delle posizioni "problematiche"; a tale funzione spetta come da Regolamento interno, il giudizio circa il grado di deterioramento, disponendo l'adeguata classificazione del credito analizzato.

Nel corso del 2016, dal 15 febbraio al 27 maggio, l'Emittente è stato sottoposto a verifica ispettiva dell'Autorità di Vigilanza, con esito positivo; i dati comprendono anche tutte le rettifiche segnalate da Banca d'Italia.

#### **1.1.4 Rischio di mercato**

Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore (per effetto, ad esempio, dei movimenti avversi dei tassi di interesse, dei prezzi di mercato azionari, degli spread creditizi e delle valute) degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell'Emittente.

L'Emittente è soggetto ai rischi tipicamente connessi con l'operatività nei mercati finanziari. Nonostante adottati le misure necessarie al fine di contenere l'esposizione a tali rischi e, coerentemente ai principi cui l'attività si ispira, non faccia ricorso a strumenti derivati, se non per copertura, l'attività d'investimento in strumenti finanziari comporta comunque un rischio di effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.

Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione, comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione, sia al portafoglio bancario, che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il portafoglio di negoziazione.

#### **1.1.5 Rischio di esposizione al debito sovrano**

Un eventuale rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre l'Emittente a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale.

#### **1.1.6 Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza e ricomprende la possibilità che l'impresa non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. funding liquidity risk) e/o dell'incapacità di liquidare le attività sul mercato (c.d. market liquidity risk) per l'esistenza di eventuali limiti allo smobilizzo. Nell'ambito del rischio di liquidità si annovera anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista e/o incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività. Le principali fonti del rischio di liquidità della banca sono riconducibili all'attività caratteristica di raccolta del risparmio e di erogazione del credito.

In ragione di un costante presidio e monitoraggio dei rischi e della salvaguardia del patrimonio aziendale, l'Emittente dispone di procedure organizzative ed operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta/crisi di liquidità specifica e/o sistemica.

Allo stato attuale la complessiva situazione dell'attivo e del passivo per scadenza determina margini di liquidità assolutamente idonei a fronteggiare eventuali peggioramenti di scenario.

#### **1.1.7 Rischio operativo**

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni e danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni. L'Emittente è esposto a molti rischi di tipo operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. I rischi operativi si differenziano dai rischi di credito e di mercato perché non vengono assunti dall'Emittente sulla base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività ed ovunque presenti.

L'ammontare storico ed attuale delle perdite a fronte di rischi operativi della Banca è comunque da considerarsi contenuto in relazione alle operazioni ed alle masse amministrative.

#### **1.1.8 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso**

Nel normale svolgimento della propria attività, l'Emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari civili e amministrativi da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico dello stesso.

La Banca espone nel proprio bilancio un fondo per rischi e oneri destinato a coprire, tra l'altro, le potenziali passività che potrebbero derivare da giudizi in corso, anche secondo le indicazioni di legali esterni.

Gli accantonamenti sono stati effettuati sulla base di principi prudenziali e per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica dell'Emittente.

#### **1.1.9 Rischio connesso all'assenza di rating**

L'Emittente è sprovvisto di rating. Non esiste pertanto alcuna valutazione indipendente della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari.

#### **1.1.10 Rischi connessi all'operatività nel settore bancario**

La Banca è esposta ai normali rischi tipicamente connessi con l'operatività bancaria, ivi inclusi i rischi connessi all'interruzione dei servizi, ad errori o omissioni e ritardi nei servizi offerti, così come al mancato rispetto delle norme di sicurezza previste o al compimento di operazioni fraudolente o comunque non autorizzate da parte di dipendenti e/o soggetti esterni. Inoltre, la Banca è soggetta, inter alia, all'esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle Autorità di Vigilanza.

#### **1.1.11 Rischio connesso alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie**

Dal 16 novembre 2015 in considerazione di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 pubblicati il 16 novembre 2015, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE *Banking Resolution Recovery Directive* ("BRRD"), consultabili sul sito della Banca, sono state introdotte limitazioni all'intervento pubblico al sostegno degli intermediari che versano in una situazione di crisi.

Pertanto, in caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi, anche gli strumenti finanziari emessi dalle banche potranno essere assoggettati (in linea con la gerarchia fallimentare), a prescindere alla loro data di emissione:

- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a riduzione, fino all'eventuale azzeramento, o conversione degli strumenti di capitale, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito

e/o,

- successivamente al 1° gennaio 2016 a *bail-in* ("salvataggio interno") (cfr. la guida "In altre parole ...Tu e il bail-in" predisposta dall'ABI, dalla Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio e dalla Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza in collaborazione con le Associazioni dei consumatori presente anche nel sito internet della Banca).

Nel caso in cui nei confronti di una banca sia disposto il *bail-in*, partecipano alla copertura delle perdite, nell'ordine di seguito indicato:

1. azionisti e titolari di altri strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla banca);
2. creditori subordinati (ad esempio, titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla banca);
3. creditori chirografari (ad esempio, titolari di obbligazioni senior emesse dalla banca e, fino al 31 dicembre 2018, titolari di depositi bancari diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese );

4. persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 Euro;
5. fondo interbancario di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti (persone fisiche e piccole e medie imprese per importi fino a 100.000,00 Euro).

Pertanto, in caso di *bail-in*:

- il valore nominale delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, potrebbe ridursi o azzerarsi, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito;
- il valore nominale delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalla banca non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- il valore nominale delle obbligazioni senior emesse dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, nonché l'ammontare dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese, potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale e delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- l'importo eccedente i 100.000,00 Euro dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie imprese potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale, delle obbligazioni subordinate e delle obbligazioni senior emesse dalla banca, nonché dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese, non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale, delle obbligazioni subordinate e delle obbligazioni senior emesse dalla banca, nonché dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese e dell'importo eccedente i 100.000,00 Euro dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie imprese, non sia stato sufficiente a coprire le perdite, interverrebbe il fondo interbancario di garanzia dei depositi, assicurando la salvaguardia dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie imprese di importo fino a 100.000,00 Euro.

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i. i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- ii. le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti;
- iii. le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- iv. le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- v. le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- vi. i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a *bail-in*. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5 % del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un *bail-in* minimo pari all'8 % delle passività totali.

### 1.1.12 Rischio relativo alla fiscalità differita

La fiscalità differita attiva e passiva è rilevata in bilancio in base al principio contabile internazionale IAS 12.

La Legge 214/2011 ha previsto la trasformazione in credito d'imposta delle imposte differite attive (DTA) riferite a svalutazioni e perdite su crediti, nonché di quelle relative al valore degli avviamenti e di talune altre attività immateriali (c.d. "DTA Trasformabili") nel caso in cui la società (alla quale dette DTA Trasformabili pertengano) rilevi nel proprio bilancio individuale una perdita d'esercizio. La trasformazione in credito d'imposta opera con riferimento alle DTA Trasformabili iscritte nel bilancio (della suddetta società) in cui si rileva la perdita civilistica e per una frazione delle stesse pari al rapporto tra l'ammontare della perdita e il patrimonio netto della società stessa.

La Legge 214/2011 ha previsto, inoltre, la trasformazione delle DTA Trasformabili anche in presenza di una perdita fiscale, su base individuale; in tale circostanza, la trasformazione opera sulle DTA Trasformabili iscritte in bilancio a fronte della perdita fiscale limitatamente alla quota della perdita fiscale medesima generata dalla deduzione delle componenti di reddito negative sopra descritte (svalutazioni e perdite su crediti, avviamenti e altre attività immateriali). Nel contesto normativo attuale, quindi, il recupero delle DTA Trasformabili risulta normativamente garantito anche nel caso in cui non si dovessero generare adeguati redditi imponibili futuri in grado di assorbire ordinariamente le deduzioni corrispondenti alle DTA Trasformabili iscritte. La disciplina fiscale introdotta dalla Legge 214/2011, come affermato nel Documento Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP (attuale IVASS) "Trattamento contabile delle imposte anticipate derivante dalla Legge 214/2011" n. 5 del 15 maggio 2012, nel conferire "certezza" al recupero delle DTA Trasformabili, incide in particolare sul test di sostenibilità/recuperabilità previsto dal principio contabile IAS12, rendendolo, di fatto, sempre automaticamente soddisfatto con riferimento a questa particolare categoria di attività fiscali differite. Anche la normativa regolamentare prevede un trattamento più favorevole per le DTA Trasformabili rispetto alle altre tipologie di DTA; le prime infatti, ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale cui è soggetto l'Emittente, non sono incluse tra le deduzioni dai Fondi Propri come le altre DTA e contribuiscono alla determinazione delle Attività Ponderate per il Rischio (RWA) con una ponderazione del 100%.

Con specifico riferimento alle DTA Trasformabili ai sensi della Legge 214/2011, si segnala che il Decreto Legge n. 59/2016, convertito in legge in data 30 giugno 2016, ha previsto, fra l'altro, disposizioni in materia di imposte differite attive in base alle quali le società interessate dalla disciplina delle DTA Trasformabili potranno continuare ad applicare le norme vigenti in materia di conversione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (appunto, delle DTA Trasformabili) a condizione che esercitino apposita opzione irrevocabile e versino un canone annuo da corrispondere con riferimento a ciascuno degli esercizi a partire dal 2015 e successivamente, se ne ricorreranno annualmente i presupposti, fino al 2029. Come chiarito nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2016, tale norma è volta a superare i dubbi sollevati dalla Commissione Europea sull'esistenza di componenti di aiuto di Stato nel quadro normativo attuale relativo a talune attività per imposte differite e alla loro conversione in crediti d'imposta. Tale canone, che è per legge deducibile ai fini delle imposte dirette, è risultato nullo per il Gruppo Cassa in quanto la base imponibile era negativa; si è pertanto provveduto ad esercitare l'opzione tramite apposita Comunicazione inviata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna entro il 31 luglio 2016, come previsto dalla Circolare n.32/E dell'Agenzia delle Entrate emessa il 22 luglio 2016.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 83/2015 (convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132), l'ammontare delle DTA Trasformabili non potrà più incrementarsi in futuro; si segnala altresì che, per gli esercizi successivi al 2015, la deducibilità immediata delle svalutazioni e perdite su crediti determinerà un maggior allineamento della base imponibile IRES ed IRAP ai risultati di bilancio e, conseguentemente, minori imponibili fiscali.

### **1.1.13 Rischio connesso alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali**

L'attività svolta dalla Banca di Imola S.p.A. è soggetta all'applicazione della normativa sulla protezione, raccolta e trattamento dei dati personali nelle giurisdizioni in cui lo stesso opera.

L'Emittente ha adeguato le proprie procedure interne alle diverse normative applicabili e ha adottato gli accorgimenti tecnici necessari per conformarsi alle disposizioni di legge vigenti in materia di accesso e trattamento dei dati bancari (tra cui, in particolare, il provvedimento n. 192/2011 emesso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).

L'Emittente comunque esposto al rischio che i dati siano danneggiati o perduti, ovvero sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle autorizzate dalla clientela, anche ad opera di soggetti non autorizzati (sia terzi sia dipendenti dell'Emittente).

L'eventuale distruzione, danneggiamento o perdita dei dati della clientela, così come la loro sottrazione, il loro trattamento non autorizzato o la loro divulgazione, avrebbero un impatto negativo sull'attività dell'Emittente, anche in termini reputazionali, e potrebbero comportare l'irrogazione da parte delle autorità competenti di sanzioni, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

#### **1.1.14 Rischio connesso all'andamento del mercato immobiliare**

La Banca di Imola S.p.A. è esposta al rischio del settore immobiliare, sia per effetto degli investimenti direttamente detenuti in immobili di proprietà, sia per effetto dei finanziamenti concessi a società operanti nel settore immobiliare, i cui cash-flow sono generati prevalentemente dalla locazione o dalla vendita di immobili (commercial real estate), nonché per effetto dell'attività di concessione a privati di mutui assistiti da garanzie reali rappresentate da immobili.

Un eventuale peggioramento del mercato immobiliare (già caratterizzato negli ultimi anni da una flessione dei prezzi di mercato) potrebbe determinare la necessità da parte dell'Emittente di apportare impairment sugli investimenti immobiliari di proprietà ad un valore superiore rispetto al valore recuperabile, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

#### **1.1.15 Rischio connesso alle metodologie di monitoraggio dei rischi e loro valutazioni**

La Banca di Imola S.p.A. dispone di una struttura organizzativa, di processi aziendali, di risorse umane e di competenze per l'identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione dei diversi rischi che ne caratterizzano l'attività e a tal fine sviluppa specifiche politiche e procedure.

La divisione Risk Management dell'Emittente presidia e controlla i diversi rischi a livello di Gruppo e garantisce l'indirizzo strategico e la definizione delle politiche di gestione del rischio implementate, localmente, dalle strutture di Risk Management delle entità del Gruppo. Alcune delle metodologie utilizzate per monitorare e gestire tali rischi comportano l'osservazione dell'andamento storico del mercato e l'utilizzo di modelli statistici per l'identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione dei rischi.

Tuttavia, le suddette metodologie e le strategie potrebbero rivelarsi non adeguate ovvero le valutazioni e le assunzioni alla base di tali politiche e procedure potrebbero rivelarsi non corrette, esponendo l'Emittente a rischi non preventivati ovvero non quantificati correttamente e, pertanto, l'Emittente potrebbero subire perdite, anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

#### **1.1.16 Rischio relativo alla gestione dei sistemi informatici**

L'operatività della Banca di Imola S.p.A. dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di natura informatica di cui l'Emittente si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento.

L'Emittente ha investito sempre più energie e risorse per potenziare i propri sistemi informatici, attualmente svolti integralmente da un outsourcer esterno, il centro servizi C.S.E. Scarl – S.Lazzaro di Savena, e migliorare i sistemi di difesa e i monitoraggi. Permangono tuttavia possibili rischi legati all'affidabilità del sistema (disaster recovery), alla qualità e integrità dei dati gestiti e alle minacce a cui sono sottoposti i sistemi informatici, nonché rischi fisiologici legati alla gestione dei cambiamenti sul software ("change management"), il cui verificarsi potrebbe avere degli effettivi negativi sull'operatività dell'Emittente, nonché sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

## 1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

### 1.2.1 Fattori di rischio relativi alle Azioni

L'acquisto di azioni comporta la piena consapevolezza da parte del richiedente circa le caratteristiche proprie del tipo di titolo e della società emittente il titolo stesso.

In particolare acquistando le azioni, l'investitore diventa Socio della Banca partecipando per intero al rischio economico della medesima.

Le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (ad es. diritto di voto, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (ad es. diritto al dividendo e diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione).

Chi investe in titoli azionari acquisisce il diritto a percepire l'eventuale dividendo che l'Assemblea dei Soci delibera di distribuire, ottenendo un rendimento che è di solito connesso all'andamento economico della Società Emittente.

L'investitore è esposto anche al rischio che l'Emittente non distribuisca alcun dividendo.

Le azioni incorporano il Rischio Prezzo, giacché, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno economico è determinato, oltre che dai dividendi percepiti, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati.

La sottoscrizione di azioni della Banca presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni "illiquide" non quotate su un mercato regolamentato.

In particolare:

- il valore economico delle Azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri dell'Emittente essendo "strumenti finanziari illiquidi" rappresentativi del capitale sociale dello stesso;
- il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo di capitale di rischio dell'Emittente, dipende, tra l'altro, dalla consistenza del patrimonio dell'Emittente e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al prezzo di acquisto.

### 1.2.2 Rischio di liquidità connesso alle Azioni

L'acquisto delle azioni dell'Emittente implica l'assunzione tipica dei rischi finanziari connessi ad un investimento in azioni "illiquide".

Gli Azionisti potrebbero incontrare difficoltà ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni. Per essi potrebbe, infatti, essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato.

La Banca di Imola S.p.A non può effettuare operazioni di acquisto in contropartita diretta delle proprie azioni.

Il cliente può utilizzare la facoltà di inserire ordini a revoca con validità temporale di durata massima di 60 giorni di calendario, coincidente con un giorno di asta. Esiste pertanto il rischio che per tale periodo il cliente non veda soddisfatta la propria richiesta di acquistare o vendere le azioni e pertanto debba mantenere una adeguata disponibilità liquida per regolare l'acquisto oppure non poter disporre della liquidità per la non esecuzione dell'ordine di vendita.

Il cliente può in qualsiasi momento revocare l'ordine impartito.

Fermo restando quanto sopra non vi è alcun impegno da parte dell'Emittente a dare esecuzione agli ordini di acquisto o vendita e/o ad intervenire in contropartita diretta né a continuare a svolgere l'attività di ricezione e trasmissione ordini per agevolare gli scambi anche in futuro.

### 1.2.3 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse

La Banca comunica che nella negoziazione delle proprie azioni, pur non svolgendo un'operatività in contropartita diretta, ma unicamente l'attività di ricezione e trasmissione di ordini, può avere direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di Gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del Gruppo.

## 2 OPERATIVITA' SULLE AZIONI

### 2.1 ORARIO E OPERATORI

Le negoziazioni delle azioni della Banca di Imola Sp.A. nel Mercato Hi-Mtf Order Driven segmento azionario si svolgono attraverso una fase di asta settimanale.

L'orario di tale fase è stabilito, nella giornata del venerdì, dalle ore 11:46 alle ore 12:00.

Dalle ore 9:00 alle ore 17:30, per le giornate dal lunedì al giovedì, e dalle ore 9:00 alle ore 11:45 per la giornata del venerdì, è prevista una fase di pre-asta nella quale possono essere immessi gli ordini.

Nel caso l'asta settimanale, fissata nella giornata del venerdì, coincida con una festività prevista dal calendario di negoziazione del segmento del mercato, la fase d'asta viene anticipata al precedente giorno lavorativo nel quale, Hi-Mtf Sim S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difforni da quanto sopra indicato per specifiche giornate di negoziazione dandone comunicazione con ragionevole anticipo sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)).

Sono operatori autorizzati tutti i soggetti abilitati ad operare in procedura titoli e che provvedono a raccogliere gli ordini di compravendita dei clienti esclusivamente presso le Filiali delle banche del Gruppo, attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo in duplice copia (copia banca, copia cliente) nel quale vengono necessariamente riportati: data e orario dell'ordine, dati del cliente (cognome, nome, dossier titoli, conto corrente), segno (acquisto/ vendita), quantità, prezzo, durata di validità dell'ordine (data dopo la quale l'ordine è inefficace).

Per gli ordini di acquisto inseriti presso le Filiali delle Banche del Gruppo è condizione essenziale la sottoscrizione di uno specifico modulo (TIT1478) col quale si dichiara che la liquidità disponibile è preconstituita con fondi propri.

La Banca nella ricezione e trasmissione degli ordini di proprie azioni si limita a trasmettere unicamente gli ordini della clientela all'Aderente Diretto, un intermediario terzo ed indipendente, attualmente Banca Akros SpA – Milano, non ponendosi in contropartita diretta con il cliente stesso e non intervenendo in alcun modo nella formazione del prezzo.

Nel mercato Hi-Mtf possono pervenire ordini di compravendita anche da intermediari diversi dalle Banche del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna.

### 2.2 FUNZIONAMENTO E INFORMAZIONE SUI PREZZI

Gli Ordini possono essere immessi esclusivamente "a prezzo limitato" e definito ed indicato in autonomia dal cliente.

Gli Ordini possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione:

"*valido solo asta*": l'Ordine può essere inserito solo il giorno d'asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al Prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell'asta;

"*valida sino a data*": l'Ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al Prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte dell'Aderente Diretto. L'Ordine immesso con modalità "valida sino a data" dovrà avere come data termine validità un giorno d'asta, che non potrà comunque essere successivo a 60 giorni calcolati a partire dalla data di inserimento dell'ordine.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rifiuta automaticamente l'immissione di Ordini che:

a) presentano prezzi non coerenti con i Tick di negoziazione;

b) propongono quantità, che non siano uguali o multiple dei lotti di negoziazione.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rifiuta automaticamente Ordini con modalità “valida sino a data” immessi nella fase d’asta relativa ad azioni e altri titoli di capitale di rischio che non abbiano come data scadenza un giorno d’asta, oppure che abbiano come data scadenza un giorno d’asta successivo, rispetto alla data di inserimento dell’ordine, di oltre 60 giorni.

Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, sono stabiliti i seguenti limiti di variazione di prezzo degli Ordini:

**Limiti di inserimento degli ordini:** limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al Prezzo di riferimento. Gli Ordini immessi al di fuori di tali limiti sono automaticamente rifiutati.

**Limiti di validazione del Prezzo teorico d’asta:** limite massimo di variazione del Prezzo teorico d’asta rispetto al Prezzo di riferimento. Non sarà validato il Prezzo teorico d’asta che non rispetti tale limite e, conseguentemente, non saranno conclusi contratti.

I Limiti di inserimento degli ordini e di validazione del Prezzo teorico d’asta sono definiti come percentuali del Prezzo di riferimento. Hi-Mtf pubblica tali limiti annualmente sul sito internet ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)) e si riserva la facoltà di modificarli dandone opportuna comunicazione.

In fase di avvio delle negoziazioni relative ad uno strumento finanziario, l’Emittente comunica al Mercato per il tramite dell’Aderente Diretto i predetti limiti, scelti all’interno di un intervallo stabilito da Hi-Mtf.

In particolare l’Emittente comunica al Mercato, sia i limiti validi per l’avvio delle negoziazioni, sia i limiti validi per i successivi eventuali ampliamenti nel corso dei Periodi intermedi di osservazione.

Successivamente alla data di avvio delle negoziazioni, ovvero alla data di inizio di un Periodo di osservazione, i limiti di cui sopra possono variare secondo quanto previsto dal Regolamento del Mercato consultabile sul sito internet [www.himtf.com](http://www.himtf.com).

Il Prezzo d’asta di uno strumento finanziario è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase d’asta della giornata di negoziazione.

Il Prezzo d’asta è pubblicato nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)).

Il Prezzo di d’asta non coincide necessariamente con il prezzo di Riferimento dello strumento finanziario.

Il Prezzo teorico d’asta è determinato come segue:

- 1) Il Prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari;
- 2) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, il Prezzo teorico d’asta è il prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
- 3) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, il Prezzo teorico d’asta è il prezzo più prossimo all’ultimo Prezzo di riferimento;
- 4) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall’ultimo Prezzo di riferimento, il Prezzo teorico d’asta è il prezzo maggiore tra i due equidistanti.

La Banca provvede a rendere disponibile, per quanto occorrer possa, presso i locali delle proprie Filiali e sul proprio sito internet [www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it), ogni settimana un “Avviso al Pubblico” contenente l’indicazione dell’ultimo prezzo d’asta registrato sul mercato Hi-Mtf, oltre ad un’indicazione dei prezzi e delle quantità scambiate negli ultimi sei mesi.

Nello stesso sito internet, inoltre, viene esposta la rilevazione storica mensile del prezzo scambiato puntuale dell’azione a fine mese dall’anno 2005 alla data corrente.

Tutti i prezzi presi a riferimento prima del 1°aprile 2017 sono limitati esclusivamente a quelli eseguiti dall’intermediario terzo qualificato esterno (Banca IMI SpA)

### 2.2.1 Inserimento, modifica e annullo delle singole proposte

Gli ordini di acquisto/vendita saranno inseriti, da parte degli operatori autorizzati delle Banche del Gruppo sulla nuova piattaforma di negoziazione, tramite intermediario autorizzato, negli orari di apertura delle filiali della banca, dalle ore 8.15 alle ore 15.30 nelle giornate da lunedì a giovedì e dalle ore 8.15 alle ore 11.00 nella giornata di venerdì (salvo che si tratti di giornate in cui la banca è chiusa).

Gli ordini inseriti manterranno la priorità temporale di conferimento, non sono modificabili ma unicamente revocabili. La revoca di ciascun ordine avviene attraverso lo storno/annullo del vecchio ordine e la nuova immissione di un nuovo eventuale ordine con conseguente contestuale perdita della priorità temporale del precedente ordine.

Tutte le proposte, se non diversamente espresso, si considerano valide sino ad esecuzione o alla data di fine validità della disposizione impartita.

E' possibile anche inserire ordini a revoca, con validità massima di 60 giorni come specificato nel precedente punto 2.2 e comunque non oltre la prossima sospensione per stacco dividendi o eventuale altra operazione straordinaria. In prossimità della data di pagamento del dividendo e di eventuali operazioni straordinarie, la ricezione e trasmissione ordini viene sospesa, tutti gli ordini inseriti fino a quella data non ancora eseguiti vengono annullati.

Tutti gli ordini della clientela devono essere raccolti con l'indicazione del cliente di un limite di prezzo. Non sono ammessi ordini "al meglio".

Agli ordini inseriti, qualora eseguiti, vengono applicate le commissioni di negoziazione in raccolta ordini (7 per mille con un minimo di € 15,50) e le spese di esecuzione (€ 5,16 ) come indicato anche nel Foglio Informativo e comunque secondo quanto previsto dalle condizioni concordate tra il cliente e la Banca.

Nessuna spesa e/o commissione viene applicata per revoca/annullo o in caso di mancato eseguito dell'ordine.

Gli ordini di acquisto impartiti dai clienti sono validi esclusivamente in presenza di una valida profilatura Mifid del cliente, ottenuta con la completa compilazione del questionario Mifid, al fine di valutare preventivamente l'appropriatezza dello strumento finanziario (azioni) nei confronti del profilo di rischio del cliente che ha impartito l'ordine di acquisto.

In ottemperanza della Policy sui conflitti di Interesse, disponibile su richiesta presso ogni filiale della Banca di Imola S.p.A. e presente sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.Bancadiimola.it](http://www.Bancadiimola.it) il cliente viene preventivamente informato e nell'ordine viene evidenziata la presenza della situazione di conflitto di interesse dell'operazione, che il cliente deve sottoscrivere.

### **2.2.2 Conferma al cliente dell'esecuzione dell'ordine**

Le operazioni eseguite vengono regolate con valuta il secondo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione, per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno previsto come tale dal calendario TARGET, ossia qualsiasi giorno in cui è funzionante il sistema TARGET.

Per ogni operazione eseguita, sia di acquisto sia di vendita, la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, come indicato nel Regolamento Intermediari CONSOB.

Nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

La Banca fornisce al cliente, come previsto dal contratto, una nota informativa nella quale sono distintamente riportate le seguenti informazioni:

- a) l'identificativo dell'intermediario che compie la comunicazione;
- b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;
- c) il giorno di esecuzione;
- d) l'orario di esecuzione;
- e) la tipologia dell'ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
- f) l'identificativo della sede di esecuzione;
- g) l'identificativo dello strumento;
- h) l'indicazione acquisto/vendita;
- i) la natura dell'ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;
- j) il quantitativo;
- k) il prezzo unitario;

- l) il corrispettivo totale;
- m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate;
- n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente.

### 2.3 Certificati azionari

Le azioni della BANCA DI IMOLA S.p.A. sono titoli dematerializzati in gestione accentrata presso MONTE TITOLI S.p.A. pertanto non esiste alcun certificato azionario cartaceo.

### 2.4 Divieto di prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni proprie (art. 2358 Cod. Civ.)

Ai sensi dell'articolo 2358 Cod.Civ., la società non accorda prestiti, né fornisce garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

La Banca non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare in garanzia azioni proprie e/o delle Banche del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna..

## 3 SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI

### 3.1 Informazioni sulla negoziazione delle azioni

Hi-Mtf Sim S.p.A. al fine di agevolare qualsivoglia decisione di investimento e disinvestimento assicura la diffusione di tutte le informazioni riguardanti le condizioni di negoziazione e le principali operazioni effettuate sul Mercato Order Driven.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rende pubbliche, nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)), per ciascuno strumento finanziario le seguenti informazioni:

- con un ritardo massimo di 15 minuti:

- a) Book di Negoziazione anonimo per livello di prezzi (fino a 5);
- b) il prezzo, la quantità, la data e l'ora dell'ultimo contratto concluso;
- c) gli Ordini (quantità e prezzo) in acquisto e in vendita;
- d) il Prezzo teorico d'asta, in fase di pre-asta;
- e) scheda informativa relativa ad ogni strumento finanziario ammesso alle negoziazioni sul Mercato Order Driven.

- entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, per ciascuno strumento finanziario trattato e con riferimento alla precedente asta settimanale di negoziazione, vengono pubblicati:

- a) il numero di contratti conclusi;
- b) le quantità e il controvalore complessivamente scambiati;
- c) il prezzo dell'ultimo contratto concluso per ogni strumento finanziario;
- d) il prezzo minimo e il prezzo massimo delle negoziazioni eseguite;
- e) il Prezzo medio ponderato.

- entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, per ciascuno strumento finanziario trattato nel corso del mese precedente, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) il numero delle negoziazioni eseguite;
- b) le quantità complessivamente negoziate ed il controvalore scambiato;
- c) il prezzo minimo e il prezzo massimo delle negoziazioni eseguite;

d) il Prezzo medio ponderato relativo alle negoziazioni eseguite.

### 3.2 Scheda Informativa

Hi-Mtf Sim S.p.A. mette a disposizione del pubblico una scheda informativa che contiene dati ed informazioni relativi all'emittente e/o allo strumento finanziario ammesso alla negoziazione sul Mercato e rappresenta uno strumento a disposizione dell'investitore finalizzato ad assumere scelte d'investimento informate.

La compilazione della Scheda informativa avviene a cura dell'Emittente e contiene le informazioni propedeutiche a facilitare l'investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie dello strumento finanziario, unitamente alla rappresentazione degli eventuali principali conflitti d'interesse intercorrenti tra l'Emittente, l'Aderente Diretto, e Hi-Mtf Sim S.p.A..

## 4 MONITORAGGIO

La Banca monitora in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Trasmissione degli ordini, in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze riscontrate.

## 5 GLOSSARIO

### **Aderente Diretto**

Il Soggetto partecipante autorizzato che aderisce al segmento "Order Driven" del Mercato e tramita operazioni (Ordini) per la negoziazione in conto terzi.

### **Ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari**

Indica l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione sul segmento "Order Driven" del Mercato.

### **Asta a chiamata**

Fase che prevede la conclusione delle negoziazioni attraverso l'abbinamento automatico degli Ordini al Prezzo teorico d'asta.

### **Azione**

Strumento finanziario rappresentativo di una frazione del capitale sociale di una impresa.

### **Book o Book di negoziazione**

Costituisce l'insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato e relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche.

### **Calendario di negoziazione**

L'insieme dei giorni in cui sono ammesse le negoziazioni sul segmento "Order Driven" del Mercato.

### **Calendario di liquidazione**

L'insieme dei giorni in cui è possibile regolare le operazioni concluse sul segmento "Order Driven" del Mercato.

### **Capitalizzazione di borsa**

Rappresenta il prodotto tra il numero di azioni in circolazione e il loro Prezzo di riferimento.

### **Consob**

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

### **Controparti Qualificate**

Indica i soggetti di cui all'art. 58 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni ai quali non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 49 del Regolamento Intermediari. In alternativa, indica i soggetti di cui all'articolo 24, par. 2, della direttiva 2004/39/CE.

**Giorno di mercato aperto**

Indica un giorno in cui il segmento "Order Driven" del Mercato è aperto.

**Hi-Mtf Sim S.p.A. (Hi-Mtf Sim)**

La Società che organizza e gestisce il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato Hi-Mtf.

**Intermediario Incaricato**

Il soggetto partecipante, Aderente Diretto al Mercato, abilitato ad immettere proposte in vendita al prezzo fisso d'offerta sia in fase di negoziazione continua, sia in fase di asta.

**Limiti di inserimento ordini**

Limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli Ordini rispetto al Prezzo di riferimento.

**Limiti di validazione del Prezzo teorico d'asta**

Limite massimo di variazione del Prezzo teorico d'asta rispetto al Prezzo di riferimento.

**Lotto di negoziazione**

La quantità minima negoziabile sul segmento "Order Driven" del Mercato per ogni strumento finanziario.

**Mercato Hi-MTF**

Il Sistema di Scambi Multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.

**Mercato Regolamentato**

Un mercato regolamentato come definito dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

**Negoziazione continua**

Modalità di negoziazione in cui la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico degli Ordini presenti sul Mercato aventi segno contrario.

**Orari e fasi di Mercato**

Indica quelli adottati dal segmento "Order Driven" del Mercato

**Ordine**

La proposta di negoziazione immessa nel segmento "Order Driven" del Mercato da un Aderente Diretto, contenente tutti i dati necessari per la negoziazione e la visualizzazione sul book di negoziazione.

**Periodo di controllo**

Il Periodo di controllo segue il Periodo di riferimento nel caso in cui alla fine di quest'ultimo non sia stata raggiunta la Soglia di liquidità. Il Periodo di controllo ha durata di 6 mesi ed all'interno dello stesso si misura la consistenza degli scambi al fine della determinazione del Prezzo di riferimento.

**Periodi intermedi di controllo**

Il Periodo di controllo è suddiviso in Periodi intermedi di controllo della durata di 2 mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare un eventuale allargamento dei Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta così da facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

**Periodo di osservazione**

Il Periodo di osservazione è un arco temporale di 12 mesi all'interno del quale si misura la consistenza degli scambi al fine della determinazione del Prezzo di riferimento.

**Periodi intermedi di osservazione**

Il Periodo di osservazione è suddiviso in sei Periodi intermedi di osservazione della durata di 2 mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare un eventuale allargamento dei Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo teorico d'asta così da facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

**Post-Trading**

L'insieme delle attività che avvengono successivamente al perfezionamento dei contratti sul segmento "Order Driven" del Mercato.

**Prezzo d'asta**

Il Prezzo d'asta di uno strumento finanziario è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase d'asta della giornata di negoziazione.

**Prezzo di riferimento**

Il Prezzo di riferimento è definito come il prezzo sul quale sono applicati i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta.

**Prezzo di avvio delle negoziazioni**

Hi-Mtf chiederà all'Aderente Diretto, in fase di avvio delle negoziazioni il Prezzo di avvio delle negoziazioni dello Strumento Finanziario, la cui significatività dovrà risultare dalla documentazione ufficiale recente, e comunque redatto non oltre i 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni.

**Prezzo medio ponderato**

Il Prezzo medio ponderato di uno strumento finanziario è pari alla media ponderata dei contratti conclusi nel corso della giornata, sia nella fase di "negoziazione continua" che nella "fase d'asta". Qualora nel corso della giornata non si siano concluse negoziazioni su un determinato strumento finanziario, il relativo Prezzo medio ponderato è pari al Prezzo medio ponderato dell'ultima giornata in cui si sono concluse negoziazioni.

**Prezzo teorico d'asta**

Il Prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari.

**Priorità temporale**

Il principio mediante il quale, a parità di condizioni di prezzo, viene eseguita la proposta di negoziazione immessa per prima sul book di negoziazione.

**Proposta limitata o proposta con limite di prezzo**

Una proposta di negoziazione immessa sul segmento "Order Driven" del Mercato, con l'indicazione del prezzo massimo al quale può essere eseguita, se trattasi di proposta in acquisto ovvero del prezzo minimo al quale può essere eseguita, se trattasi di proposta in vendita.

**Scheda informativa**

Il documento che sintetizza le principali caratteristiche degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sul segmento "Order Driven" del Mercato.

**Soggetti partecipanti**

Indica la generica categoria dei soggetti partecipanti al segmento "Order Driven" del Mercato, cioè gli Aderenti Diretti. Detti soggetti, sottoposti a vigilanza prudenziale, per propria natura, sono riconosciuti come Controparte Qualificata.

**Soglia di riferimento**

Rappresenta un controvalore di scambi misurato in modo cumulato all'interno dell'intero Periodo di osservazione.

**Soglia minima**

Rappresenta un controvalore di scambi minimo, misurato in modo indipendente all'interno di ciascun Periodo intermedio di osservazione.

**Soglia di liquidità**

Rappresenta un controvalore di scambi minimo misurato in modo cumulato alla fine dell'intero Periodo di osservazione. E' definita come la somma delle 6 soglie minime stabilite per ciascun Periodo intermedio di osservazione.

**Spread**

Il differenziale di prezzo, espresso in misura percentuale, tra proposte di negoziazione in vendita e proposte di negoziazione in acquisto.

**Strumento Finanziario (o strumento)**

Uno strumento finanziario, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza, negoziato sul segmento "Order Driven" del Mercato.

**Testo Unico della Finanza (o T.U.F.)**

Il D.lgs. n. 58 del 24/02/1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

**Tick di negoziazione**

Indica, per ogni categoria di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul segmento "Order Driven" del Mercato, il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione.

Uno strumento finanziario che conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni.